



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Giudice delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 295 del 2022, proposto da Milena Vizzarri, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Teramo, non costituita in giudizio;

nei confronti

Francesca Leone, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare, dei seguenti atti:

- Deliberazione D. G. della Asl di Teramo n. 1418 del 2 agosto 2022 di ulteriore rettifica della graduatoria a seguito di pronunce del TAR;
- Deliberazione D. G. della Asl di Teramo n. 1287 del 30 giugno 2022 “*Rettifica deliberazione n. 946 del 17 maggio 2022 avente ad oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B – livello economico Bs – Ruolo tecnico, per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L'Aquila (codice concorso C17) ... Approvazione delle graduatorie di merito*”;

- Nota Ausl 4 Teramo prot. n. 0066558/22 del 23/6/2022 di mancato accoglimento dell'istanza in autotutela avanzata dalla Sig.ra Vizzarri Milena;
- Deliberazione D. G. della Asl di Teramo n. 946 del 17 maggio 2022 di approvazione della graduatoria definitiva successivamente modificata;
- Verbale della Commissione esaminatrice di valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente;
- Scheda di valutazione dei titoli nella parte in cui vengono attribuiti alla ricorrente 45,355 punti;
- Ogni altro atto, antecedente, consequenziale e connesso, anche se non conosciuto, a quelli sopra richiamati lesivi degli interessi della ricorrente.

- Visti il ricorso e i relativi allegati;

- Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a. e la richiesta di notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4 c.p.a..

- Visto l'art. 56, comma 1 c.p.a. a termine del quale *“La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l'istanza di fissazione d'udienza per il merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio”*.

- Considerato che dall'esame dei documenti allegati al ricorso di cui trattasi e di quelli prodotti in giudizio non risulta essere stato presentato formale atto recante richiesta di fissazione di udienza di merito e che pertanto, non essendo il giudizio in esame compreso tra quelli per i quali è prevista la fissazione d'ufficio dell'udienza di merito, l'istanza di tutela cautelare in esame è da valutare allo stato improcedibile.

- Ritenuto che l'inesistenza della domanda di fissazione dell'udienza di merito non consente neanche la fissazione della camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare (art. 55, comma 4 c.p.a.).

- Considerato peraltro che per eminenti ragioni di tutela del contraddittorio deve essere accolta l'istanza di notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso ed, in conseguenza, deve disporsi la pubblicazione integrale del ricorso e del presente decreto sui siti web della AUSL 4 Teramo intimata. Tale pubblicazione dovrà essere effettuata entro

giorni 3 (tre) dalla comunicazione del presente decreto, con il deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione.

P.Q.M.

1) Dichiara improcedibile l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a..

2) Dispone la notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso e del presente decreto sul sito web dell'AUSL 4 intimata, nei sensi e nei modi di cui sopra.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 12 agosto 2022.

**Il Giudice delegato
Giovanni Giardino**

IL SEGRETARIO